



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati

Alfredo Grasselli

Presidente

Giovanna Olivadese

Primo Referendario (Relatore)

Alessandro De Santis

Referendario

nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTO il decreto presidenziale n. 2 del 2024 con il quale sono state attribuite le funzioni al

Presidente aggiunto;

VISTA la nota prot. Cdc n. 1691 acquisita mediante l'applicativo "Centrale pareri" in data 25 marzo 2026, con la quale il Sindaco del Comune di Volla (NA) ha chiesto un parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

VISTA l'istanza di deferimento del magistrato relatore;

VISTA l'ordinanza n. 65/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore Primo Referendario dott.ssa Giovanna Olivadesse

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Volla (NA), con nota pervenuta a questa Sezione in data 25 marzo 2026, ha formulato la seguente richiesta di parere:

"Un assessore comunale è dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in qualità di insegnante supplente a tempo determinato. Si chiede di conoscere se, in relazione al rapporto di lavoro subordinato (indipendentemente dal fatto che non sia prevalente rispetto all'attività autonoma), per l'amministratore che non ha richiesto l'aspettativa, l'indennità dovrà essere erogata al 50%."

Nella citata richiesta di parere è stato evidenziato quanto segue:

- i magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 88/2019 *"hanno ricordato che l'articolo 82, comma 1, del Tuel, prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione per l'amministratore che già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente e che non abbia richiesto l'aspettativa"*;
- la giurisprudenza contabile si è espressa nel senso che *"il dimezzamento dell'indennità è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero, non rilevando a tal fine la circostanza che il rapporto di lavoro costituito sia a tempo determinato e a tempo parziale (Sez. Liguria, del. n. 109/2018)"*;
- il Ministero dell'Interno *"ha tuttavia affermato che la ratio della norma di cui all'articolo 82 del Tuel risiede nella volontà del legislatore di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ovvero tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale istituto"*. Secondo questa impostazione, *"l'indennità dovrebbe essere corrisposta per intero anche all'amministratore che, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto applicabile, non abbia la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa"*;

- il Ministero dell'Interno ha affermato più volte che *“l'indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa”*;
- il Sindaco ha, altresì, citato l'orientamento dello stesso Ministero secondo il quale l'interpretazione sopra riportata è stata confermata in alcune pronunce della Corte dei conti: *“Nel caso in cui (...) il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri soggetti dell'ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che prevede il dimezzamento dell'indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa”* (cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, deliberazione 26/2013/SS.RR./PAR; condivide l'assunto, in linea generale, anche Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit.).
- l'art. 81 del TUEL *“afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato) (...). Ne consegue che, ai fini del dimezzamento dell'indennità di funzione, è indifferente la natura (...) del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l'amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta”* (cfr. Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit., nonché Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR);
- da ultimo, il Ministero dell'Interno è arrivato alla conclusione che *“debba trovare applicazione il dimezzamento dell'indennità di carica di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, nel caso in cui l'aspettativa non retribuita sia normativamente consentita e ciò nonostante l'amministratore locale decida di non farne richiesta.”*

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio rileva che la richiesta è stata effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, come indicato nell'oggetto del parere stesso. Al riguardo si evidenzia, in via del tutto preliminare, che pur essendo intervenuta in materia di funzione consultiva della Corte dei conti la novella normativa, introdotta dall'art. 2 della legge n.

1/2026, questa disciplini fattispecie speciali, ferma restando, la vigenza, in seguito all'approvazione della suddetta legge n. 1/2026, dell'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 (cfr. SRC Campania n. 79/2026/PAR e SRC Campania n. 87/2026/PAR; negli stessi sensi cfr. SRC Veneto, deliberazione n. 42/2026 e SRC Sicilia, deliberazione n. 12/2026).

Si è pronunciata su tale tematica anche la Sez. centr. del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con le delibere nn. 1 e 2/2026, chiarendo che accanto alla competenza generale a rendere pareri in materia di contabilità pubblica su questioni generali e astratte, fondata sul menzionato art. 7, co. 8, l. n. 131/2003, il citato art. 2 prevede un'ulteriore funzione consultiva (introdotta dall'avverbio "anche") in riferimento a questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete che riguardano l'attuazione del PNRR o del PNC, subordinandola a una triplice condizione: il superamento della soglia di valore sopra indicata; l'estraneità della questione al controllo preventivo di legittimità; l'estraneità a fatti per i quali la Procura abbia inviato un invito a dedurre.

Ciò precisato, il parere richiesto rientra nella funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, nei termini sotto esplicitati.

1. Ammissibilità della richiesta di parere

Verificata positivamente l'ammissibilità soggettiva, in quanto il parere è firmato dal Sindaco del Comune, ossia dal rappresentante dell'Ente, con riferimento alla ammissibilità oggettiva va verificato *ex ante* se l'argomento rientra nella materia della contabilità pubblica secondo la giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti e oggetti di carattere contabile, generali e astratti e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QUIMIG).

In particolare, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini "*può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica". Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono*

comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede” (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QUIMIG).

La *ratio* di tale limitazione va ricercata nella necessità di garantire che l’esercizio della funzione consultiva non pregiudichi le funzioni di controllo o giurisdizionali, sia della stessa Corte dei conti che degli altri plessi giurisdizionali. Di conseguenza, solo le richieste di parere preordinate a ottenere l’esame di questioni da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale rappresentano un valido presupposto per l’esercizio della funzione consultiva, restando esclusa qualsiasi forma di co-gestione o co-amministrazione (cfr. SRCCAM/24/2022/PAR).

Con riferimento alla attinenza del quesito alla *“materia di contabilità”*, la Corte ha affermato che la nozione di contabilità pubblica non può non involgere anche quelle questioni che risultino connesse *“alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica [...] contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”* (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Nella delineata accezione di *“contabilità pubblica”* è compresa la questione sottoposta dal Sindaco del Comune di Volla, in quanto incidente sulla interpretazione dell’articolo 82 del Tuel, più volte oggetto di pareri resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte, alcuni dei quali richiamati nello stesso quesito.

La richiesta in esame è, dunque, ammissibile sia soggettivamente che oggettivamente, fermo restando l’onere di trattare la questione astraendola da ogni riferimento alla fattispecie concreta sottostante, con una lettura interpretativa delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto, in quanto il requisito della generalità e astrattezza nella funzione consultiva resa ai sensi dell’art. 7, comma 8, L.131/2003 costituisce una condizione essenziale a essa connaturata.

2. Merito

Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, dedica il Capo IV allo *Status degli amministratori locali*, ricomprendendo l’articolo 82 (Indennità) sulla cui interpretazione il Collegio è chiamato a esprimersi.

Tuttavia, ai fini della valutazione complessiva della questione, e soprattutto della *ratio*

sottesa dall'art. 82 del Tuel, è opportuno partire dalla definizione di amministratore locale, secondo l'articolo 77 del D.lgs. 267/2000, che apre il Capo IV dedicato al regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali.

Ai soli fini del Capo IV, per amministratori si intendono, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

Ai sensi del primo comma dell'art. 77 del Tuel: *“La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge”*.

Ed è l'articolo 82 (rubricato proprio *“Indennità”*) del Decreto legislativo n. 267/2000, primo comma, a prevede una indennità di funzione, nei limiti fissati dallo stesso articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. La misura della stessa, per gli amministratori locali che ne hanno diritto, è determinata con il decreto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 82 del TUEL.

La *ratio* di questa norma, come evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti, è quella di spingere gli amministratori a esercitare il proprio mandato a tempo pieno, dove la riduzione dell'indennità di funzione si spiega con il *“presumibile minore impegno che dedicherebbero all'esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa”* (cfr. Sezione di controllo per la Puglia, deliberazione n. 19/PAR/2013; deliberazione SRCVEN n. 88/2019/PAR).

In sintesi, la citata disposizione (art.82 TUEL) ammette lo svolgimento dell'incarico di amministratore locale (per i profili ivi indicati) sia a tempo pieno, sia a tempo parziale ma

commisura il *quantum* dell'indennità di funzione all'effettivo impegno temporale che, per chi non si avvale del regime dell'aspettativa è gioco forza minore (cfr. SRCCAM 298/2023/PAR).

Invero la Corte dei conti è stata in più occasioni sollecitata a esprimersi sulla questione che forma oggetto del quesito.

Nel caso di uno dei pareri citati dallo stesso Comune di Volla, la Sezione veneta ha deliberato su una richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, inerente all'indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi dei comuni (nello specifico per un assessore) al fine di veder chiarito, se al *“componente della Giunta Comunale”* dell'ente istante, *“insegnante supplente a tempo determinato, sia possibile riconoscere l'indennità di funzione intera anche nei periodi di costanza del rapporto di lavoro”* (SRCVEN/88/2019/PAR).

Questa deliberazione pone in evidenza il profilo dell'aspettativa (un periodo di astensione dal lavoro in cui viene sospesa la retribuzione) per tutto il periodo di espletamento del mandato, che l'articolo 81 del Tuel consente - a richiesta - ai soggetti ivi indicati: sindaci, presidenti delle province, dei consigli comunali e provinciali, dei consigli circoscrizionali, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti, senza prevedere distinzioni tra tempo determinato e tempo indeterminato, tempo pieno o part-time.

L'art. 81 del Tuel è, nell'ambito dell'ordinamento locale, la declinazione di quanto riconosciuto dalla Carta costituzionale al comma 3 dell'art. 51: *“Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”*.

Tutti coloro che rientrano nella elencazione formulata dal legislatore, rivestendo lo *status* di amministratori locali, in virtù del compito a cui sono chiamati, e cioè l'esercizio delle funzioni in favore dell'ente e della comunità amministrata, su richiesta possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Vi è di più, perché il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Anche nel caso del personale docente chiamato a svolgere il proprio mandato ai sensi del Tuel (v. anche artt. 79 e 85 del Dlgs. 267/2000), il diritto all'aspettativa è normato (e previsto) dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, il cui esame esula dalla competenza di questo Collegio essendone preclusa l'interpretazione (in questo senso Sezioni

Riunite della Corte dei conti nella deliberazione 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011).

La stessa tesi del Ministero dell'Interno - riportata dal Comune di Volla - nell'elencare gli amministratori locali che non possono avvalersi della facoltà di chiedere l'aspettativa non retribuita non considera i lavoratori dipendenti a tempo determinato, facendo riferimento solo ai lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.

A ciò si aggiunga che il Ministero, in successivi pareri e richiamando gli orientamenti della più recente giurisprudenza contabile, ha mutato il proprio originario indirizzo, concludendo nel senso che il lavoratore a tempo determinato, pur non potendo essere collocato in aspettativa non retribuita, non potrebbe percepire l'indennità di funzione in misura piena in quanto ciò configurerebbe una disparità di trattamento e una ingiustificata discriminazione tra l'amministratore in aspettativa non retribuita - con diritto a percepire la sola indennità di funzione - e l'amministratore/lavoratore a termine che, oltre all'indennità in misura piena, acquisirebbe il proprio trattamento stipendiale.

Tale conclusione è espressione, come si vedrà tra poco, dell'uniforme indirizzo giurisprudenziale della Corte dei conti in materia.

Infatti, l'elemento determinante e dirimente è dato dalla continuazione o dallo svolgimento dell'attività lavorativa "dipendente" (rapporto di lavoro subordinato) unitamente all'espletamento del mandato amministrativo, nei limiti della elencazione contenuta nell'articolo in esame.

E' stato osservato che la *ratio* dell'art. 82, comma 1, TUEL, che stabilisce il dimezzamento dell'indennità di funzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, risiede nella volontà di promuovere e riconoscere, compensandola, *"la totale dedizione dell'amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività"*, consentendogli di percepire somme che garantiscano il mantenimento del necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni.

Diversamente, quando l'amministratore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge, *"questa situazione e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell'indennità al 50%"* (Sezione di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR, proprio con riferimento ad un assessore).

Al riguardo, occorre premettere che, secondo un costante orientamento della magistratura contabile, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, il diritto all'indennità in misura piena non può che conseguire a un incarico svolto a tempo pieno da parte dell'amministratore locale, restando indifferente se sia configurabile o meno in astratto la aspettativa ma valutando in concreto se l'impegno profuso sia totalizzante o meno, in altri termini se l'esercizio delle funzioni pubbliche assorbano anche il tempo normalmente destinato all'attività lavorativa personale che, nel periodo del mandato, è temporaneamente sospesa in favore della comunità amministrata. E proprio tale momentanea sospensione giustifica l'intera indennità.

3. I precedenti

A queste stesse conclusioni sono giunte, tra l'altro, le diverse Sezioni regionali - compresa quella della Campania - che hanno affrontato la questione oggi in esame:

1) la Sezione regionale di controllo per la Puglia, già con deliberazione n. 19/2013/PAR, cit., ha messo in evidenza che l'art. 82 TUEL, mediante la diminuzione dell'indennità spettante agli amministratori che non richiedono la aspettativa, con conseguente minore tempo da dedicare all'attività pubblica, persegue l'obiettivo di indurre gli amministratori a esercitare a tempo pieno il proprio mandato.

2) La Sezione di controllo per la Basilicata, deliberazione 92/2017/PAR, nello stesso senso, evidenzia che il dimezzamento dell'indennità prevista per il lavoratore dipendente (nel caso di specie il sindaco) che non chiede l'aspettativa è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero, e non anche a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica.

3) La Sezione regionale del Veneto, con la deliberazione n. 88/2019/PAR, cit., all'analogo quesito volto a conoscere se all'assessore del comune, insegnante supplente a tempo determinato, fosse possibile riconoscere l'indennità di funzione intera anche nei periodi di costanza del rapporto di lavoro, ha ritenuto di non discostarsi dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza contabile della Sezione di controllo per la Liguria che ha affermato la riduzione dell'indennità al 50%. Il Collegio ligure, nello specifico ha così concluso con riferimento al caso in cui, *"l'Assessore interessato ha assunto un incarico a tempo determinato con mansioni del tutto equivalenti a quelle del corrispondente lavoratore dipendente, non potendosi ritenere ostativa la sola circostanza che il rapporto di lavoro costituito sia a tempo determinato e a tempo parziale,*

non prevedendo sul punto il dato legislativo nessuna distinzione." (SRCLIG deliberazione n. 109/2018/PAR; cit.).

4) La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 8/2020/PAR), ha affermato che la corresponsione dell'indennità di funzione è dimezzata nei confronti dell'amministratore che non si trovi in regime di aspettativa non retribuita. In altri termini, il diritto all'indennità in misura piena non può che conseguire a un incarico svolto a tempo pieno da parte dell'amministratore, previo collocamento in aspettativa non retribuita, così da escludere lo svolgimento contestuale di altro rapporto di servizio e del relativo trattamento stipendiale. Ai sensi dell'art. 82, comma 1, TUEL, non è consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato all'indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all'incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l'indennità di funzione sia il trattamento stipendiale. Per la Sezione, una diversa soluzione sarebbe in contrasto con quanto disposto dalla norma, qualora si corrispondesse l'intera indennità a chi non svolga in forma piena/esclusiva l'incarico di amministratore pubblico, determinando un'evidente distorsione logico-giuridica.

5) Secondo la Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione 22/12/2021, n. 194, la circostanza che un dipendente non possa, in virtù della disciplina normativa e contrattuale caratterizzante il proprio rapporto lavorativo, essere collocato in aspettativa, non legittima l'attribuzione al medesimo, in misura piena, dell'indennità di funzione di cui all'art. 82, D.lgs. n. 267/2000.

6) Sempre con riferimento a un incarico di docente supplente temporaneo, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, la Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione, 10/05/2023, n. 69, nell'evidenziare *"la chiara portata precettiva delle disposizioni normative di riferimento nonché della ratio sottesa alle medesime"*, ha concluso affermando che *"ai sensi del citato art. 82, comma 1, TUEL, non si possa corrispondere al lavoratore a tempo determinato e parziale l'indennità nella misura piena"*. Il lavoratore - risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro - non potrebbe assolvere all'incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l'indennità di funzione sia il trattamento stipendiale. Per tali ragioni il Collegio conclude affermando che l'indennità di funzione deve essere corrisposta al lavoratore a tempo

determinato e parziale in misura dimezzata e tale riduzione dev'essere effettuata per l'intero mese di riferimento. Allo stesso modo evidenzia l'orientamento più recente della magistratura contabile in materia (a cui si è conformato pure il Ministero dell'Interno), secondo cui qualora si corrispondesse l'intera indennità al soggetto che non svolga in forma piena ed esclusiva l'incarico di amministratore pubblico, per un verso, si realizzerebbe un'ingiustificata corresponsione di pubblici emolumenti, esponendo a un improprio esborso di pubbliche risorse; per altro verso, si concretizzerebbe un'ingiustificata discriminazione tra la situazione soggettiva dell'amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell'amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe, oltre all'indennità in misura piena, anche il proprio trattamento stipendiale.

7) Ancora la Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione del 18/02/2025, n. 26, ha affrontato il quesito articolato nei seguenti termini: se sia possibile riconoscere all'amministratore comunale, componente della Giunta e impiegato con contratto di lavoro stagionale a termine, l'indennità di carica intera per il periodo corrispondente alla costanza del rapporto di lavoro, considerando che non sussiste per legge - relativamente alla natura del contratto di lavoro stagionale - la possibilità di esercitare il diritto potestativo di richiedere l'aspettativa per mandato elettorale. Il Collegio ha ritenuto che ai sensi dell'art. 82, comma 1, TUEL, *“non si possa corrispondere l'indennità di funzione nella misura piena al lavoratore che sia impiegato nell'ambito di un contratto di lavoro stagionale a termine, con la conseguenza che per la durata del rapporto di lavoro l'indennità andrà attribuita in misura dimezzata”*.

8) Infine, questa Sezione di controllo, già con la delibera del 20/11/2023, n. 298, cit., ha affrontato e risolto il quesito relativo all'interpretazione dell'art. 82 del TUEL, con riferimento alla indennità di un amministratore (nel caso affrontato un Presidente del Consiglio comunale) avente un rapporto di lavoro con altro ente locale ai sensi dell'art. 110 del Tuel *“e che non possa essere posto, da quest'ultimo, in aspettativa non retribuita perché incaricato a tempo determinato e parziale”*. Alla domanda oggetto della richiesta di parere, ossia se tali indennità *“possono essere erogate per intero ovvero debbano essere dimezzate”*, il Collegio ha ritenuto che per le ragioni evidenziate *“l'indennità di funzione di cui all'art. 82 del Tuel deve essere corrisposta al lavoratore a tempo determinato e parziale in misura dimezzata e tale riduzione deve essere effettuata per l'intero mese di riferimento”*. In particolare, questa Sezione ha osservato che la circostanza che il lavoratore non possa essere collocato in aspettativa *“non oblitera il dato*

oggettivo del concomitante svolgimento di una prestazione lavorativa che sottrae tempo allo svolgimento dell'incarico di amministratore locale. Il che vale di per sé ad escludere la dedizione piena all'incarico di amministratore locale e realizza il presupposto applicativo dell'art. 82, comma 1, che impone il dimezzamento dell'indennità".

4. Conclusioni

Da questa ricostruzione univoca, basata sulla *ratio* della norma esaminata (art. 82 Tuel), come si è visto, passa in secondo piano la circostanza che il rapporto di lavoro dipendente sia a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, così come la disciplina dell'aspettativa secondo il contratto collettivo del comparto di riferimento che di volta in volta viene in rilievo.

Infatti, ciò che rileva ai fini della indennità (al 100% o al 50%) è il fatto si svolgere in forma esclusiva, assorbente e totalitaria il mandato - e conseguente funzione elencata nell'art. 82 Tuel - o condividerlo con la prestazione lavorativa subordinata, con naturale dispendio di energie e forze. Ne consegue che, nel primo caso l'indennità è erogata al 100% mentre al verificarsi della seconda situazione la stessa deve essere ridotta del 50%.

Il Collegio ritiene, in conclusione, che ai sensi del citato art. 82, comma 1, TUEL, non si possa corrispondere l'indennità di funzione nella misura piena al lavoratore dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella qualità di insegnante supplente a tempo determinato, con la conseguenza che, per la durata del rapporto di lavoro, l'indennità andrà attribuita in misura dimezzata.

PQM

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania rende il parere nei termini suindicati

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del comune di Volla (NA).

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il Magistrato relatore

Giovanna Olivadese

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria in data

15 aprile 2026

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato